COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1983

relativa ad un regime di aiuti a favore del settore tessile/abbigliamento in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(83/245/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, a norma del citato articolo, a presentare le loro osservazioni, e viste tali osservazioni,

I

considerando che il 19 febbraio 1982 il governo francese ha notificato alla Commissione un progetto di ordinanza che prevedeva l'istituzione di un regime di aiuti a favore del settore tessile/abbigliamento sotto forma di fiscalizzazione parziale dei contributi di sicurezza sociale a carico dei datori di lavoro del settore ; che le modalità di applicazione di tale regime, annunciate dal governo francese, sono state effettivamente notificate il 16 aprile 1982 ;

considerando tuttavia che, con ordinanza n. 204 del 1° marzo 1982, il predetto regime di aiuti è entrato in vigore e che le modalità di applicazione sono state poste in vigore il 16 aprile 1982 con decreto n. 82340 pubblicato il 17 aprile 1982 nel *Journal officiel de la République française ;* che così agendo il governo francese ha mancato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 ;

considerando che con tale regime di aiuti lo Stato si assume l'onere di una quota dei contributi di sicurezza sociale pari al 10 % dell'importo totale delle retribuzioni che, entro i limiti di un massimale, costituiscono la base per il calcolo dei contributi di sicurezza sociale obbligatori a carico dei datori di lavoro del settore tessile/abbigliamento, qualora le imprese in questione s'impegnino a mantenere il livello occupazionale ed a effettuare un certo livello minimo di investimenti ; che tale assunzione di oneri raggiunge il 12 % qualora le imprese in questione s'impegnino a procedere a creazioni nette di posti di lavoro ;

considerando che le imprese che si trovano in situazioni così difficili da minacciare l'equilibrio economico e sociale di una regione possono ottenere uno sgravio pari all'8 % senza essere vincolate alle stesse condizioni relative alla manodopera ed agli investimenti, qualora presentino un piano di ammodernamento e adattamento dell'impresa e di salvaguardia dei posti di lavoro approvato dall'autorità amministrativa competente ;

considerando che la fiscalizzazione dei contributi di sicurezza sociale è subordinata alla stipulazione tra lo Stato ed il datore di lavoro interessato di un contratto della durata di dodici mesi, rinnovabile per altri dodici mesi ;

considerando che, in base ad un primo esame, la Commissione, ha ritenuto il regime in questione incompatibile con il mercato comune ed ha pertanto deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, prima frase, del trattato CEE ; che a tale scopo essa ha invitato il governo francese con lettera del 14 maggio 1982 a presentare le proprie osservazioni ;

II

considerando che il governo francese, a seguito dell'avvio da parte della Commissione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 16 luglio 1982 ;

considerando che in tale lettera il governo francese ha evidenziato le difficoltà dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Francia in termini di perdite di posti di lavoro, di produzione, di penetrazione delle importazioni, difficoltà che si aggraverebbero ulteriormente in caso di adesione della Spagna e del Portogallo alla

CEE ; che esso giustifica l'introduzione dei nuovi aiuti con l'elevato livello degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro in Francia, rispetto a quelli degli altri Stati membri della Comunità ; che inoltre il governo francese sottolinea il fatto che si tratterebbe di una misura eccezionale volta a stimolare gli investimenti e a mantenere il livello occupazionale ; che infine non può condividere il parere della Commissione secondo cui si tratterebbe di un aiuto al funzionamento ;

considerando che, nell'ambito della medesima procedura, cinque Stati membri hanno presentato le loro osservazioni ed hanno sottolineato che gli aiuti francesi in questione possono essere cumulati con quelli già esistenti e non tengono conto né delle esigenze di un'effettiva ristrutturazione né dell'interesse comunitario e sono atti, a causa della loro intensità e della loro forma, a trasferire le difficoltà verso altri Stati membri senza peraltro facilitare il risanamento strutturale dell'industria francese ;

considerando che, sempre nello stesso ambito, tre federazioni hanno sottolineato che le misure del governo francese volte ad incrementare gli investimenti ed il livello occupazionale, senza alcun criterio di selettività, possono solo provocare un aumento artificiale delle capacità produttive di cui subiranno i contraccolpi le imprese degli altri Stati membri, che devono affrontare difficoltà analoghe o ancora più gravi di quelle dell'industria tessile e dell'abbigliamento francese ;

III

considerando che la fiscalizzazione dei contributi di sicurezza sociale a carico delle imprese, qualora venga concessa soltanto a taluni settori economici, costituisce un aiuto settoriale che riduce in proporzione gli oneri normalmente a loro carico ; che è notorio che trattandosi del settore tessile/abbigliamento, settore caratterizzato da una situazione difficile in tutta la Comunità e nel quale esiste una forte concorrenza fra Stati membri, tali aiuti sono atti a pregiudicare gli scambi tra Stati membri e possono falsare o rischiano di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo le imprese francesi o la loro produzione ;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri da esso enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità disponibili dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE — le uniche pertinenti nel caso in questione — precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non solo nell'interesse di singoli settori dell'economia nazionale ; che tali deroghe devono essere interpretate strictu senso in sede di esame di qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale, o di qualunque caso singolo di applicazione di regimi di aiuti generali e, in particolare, che esse sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che, in loro assenza, il gioco delle leggi in mercato non consentirebbe di ottenere, di per sé, dalle imprese beneficiarie un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti dalle predette disposizioni ;

considerando che accordare il beneficio delle citate deroghe ad aiuti che non implicano una tale contropartita significherebbe concedere indebiti vantaggi a taluni Stati membri e lasciare in tal modo pregiudicare gli scambi e falsare la concorrenza tra gli Stati membri senza che l'interesse comunitario lo giustifichi in alcun modo ;

considerando che la Commissione, nell'esaminare i regimi di aiuti alla luce dei summenzionati principi, deve assicurarsi che le imprese beneficiarie offrano effettivamente una contropartita che giustifichi l'erogazione dell'aiuto, nel senso che l'aiuto deve essere necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ; che, ove ciò non possa essere dimostrato, è evidente che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali deroghe, bensì serve a migliorare la situazione finanziaria delle imprese in questione ;

considerando che, nella fattispecie, il sistema d'aiuti non consente di constatare l'esistenza di tale contropartita da parte delle imprese beneficiarie ;

considerando infatti che il governo francese non ha potuto dare, né la Commissione ha potuto individuare alcun giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, per gli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, va constatato che in Francia il livello di vita non è anormalmente basso e non esiste una grave sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a) ; che a causa del suo campo d'applicazione, ossia tutte le imprese di un settore economico particolare, qualunque sia la loro localizzazione, il regime di aiuto in questione non ha come obiettivo lo sviluppo di regioni ai sensi della deroga di cui alla lettera c) ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, è evidente che il regime in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, o a porre rimedio ad una grave perturbazione dell'economia francese ; che a questo riguardo, sulla base delle informazioni socio-economiche disponibili per la Francia, non esiste del resto alcun elemento che consenta di concludere che esiste una grave perturbazione dell'economia francese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) ;

considerando peraltro che la fiscalizzazione dei contributi di sicurezza sociale a carico delle imprese di un determinato settore industriale può essere assimilata ad un aiuto al funzionamento di carattere strettamente conservativo ; che in linea generale la Commissione si è sempre opposta agli aiuti al funzionamento, dato che essi non soddisfano normalmente di per sé le condizioni per poter beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE, ossia non sono atti ad agevolare lo « sviluppo » dell'attività economica in questione come previsto da tale disposizione ; che il carattere d'aiuto assimilabile ad un aiuto al funzionamento è tanto più evidente in quanto la riduzione degli oneri sociali si applica alla totalità dei lavoratori dipendenti e non solo a quelli che occupano posti di lavoro di recente creazione ;

considerando che tali misure d'aiuto potrebbero perdere il loro carattere di aiuto assimilabile ad un aiuto al funzionamento, e beneficiare eventualmente di una deroga all'incompatibilità di principio degli aiuti con il mercato comune, soltanto se, tenuto conto delle modalità e dei criteri presi in considerazione ai fini dell'erogazione degli aiuti, la Commissione fosse in grado di individuare un elemento di contropartita da parte delle imprese beneficiarie, ossia se la fiscalizzazione dei contributi di sicurezza sociale fosse connessa ad uno sforzo speciale da parte dell'impresa che rispondesse all'interesse comunitario ;

considerando che, per quanto riguarda il settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento, la Commissione ha precisato negli orientamenti comunitari in materia di aiuti a tale settore, definiti con gli Stati membri nel 1971 e nel 1977, gli obiettivi da perseguire nell'interesse comunitario ; che tali linee direttrici mirano in particolare ad un risanamento su basi selettive delle imprese del settore, ad evitare l'aumento delle capacità produttive nei subsettori già strutturalmente eccedentari, a promuovere le riconversioni esterne o interne al settore e a ridurre progressivamente gli interventi ; che esse escludono qualsiasi tipo di sostegno a carattere unicamente conservativo il cui unico risultato sarebbe di trasferire le difficoltà da uno Stato membro all'altro ;

considerando che il regime d'aiuti francese a favore del settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento sotto forma di fiscalizzazione degli oneri sociali a carico delle imprese, si applica a tutte le imprese del settore che attuano un programma di ammodernamento e di adattamento ; che l'aiuto è concesso sulla base di contratti fra i datori di lavoro e lo Stato, soltanto a condizione che l'impresa si impegni a mantenere o ad aumentare il livello dell'occupazione e degli investimenti ; che alle imprese non viene richiesta alcuna altra contropartita, né in termini di ristrutturazione, né in termini di riduzione della capacità nei subsettori già eccedentari sul piano comunitario o nei quali l'industria francese è particolarmente efficiente ; che non è prevista alcuna selettività per quanto concerne la natura degli investimenti, che possono quindi consistere nella semplice sostituzione degli impianti e delle attrezzature esistenti, né per quanto concerne la scelta dei beneficiari tenuto conto della loro capacità finanziaria nel medio e lungo periodo ; che non esiste alcuna relazione diretta fra il numero dei posti di lavoro mantenuti o creati e l'importanza degli aiuti, in quanto questi riguardano la totalità della manodopera indipendentemente dal numero di posti di lavoro mantenuti o creati ; che, da ultimo, non è prevista alcuna degressività nel periodo durante il quale vengono concessi gli aiuti e che questi, del resto, possono cumularsi con gli aiuti esistenti, siano essi settoriali o generali ; che è quindi evidente che il regime di aiuti in questione non risponde agli obiettivi definiti negli orientamenti comunitari in materia di aiuti al settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento e che le condizioni imposte alle imprese come contropartita sono insufficienti ;

considerando pertanto che, vista la forma degli aiuti, e tenuto conto dell'assenza di una valida contropartita nell'interesse comunitario, gli aiuti in questione, che sono per di più concessi in un settore in cui la concorrenza intracomunitaria è molto attiva, sono tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ; che quindi non esiste alcun elemento in base al quale la Commissione possa esonerare il regime di aiuti in questione dall'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, applicando a beneficio di tale regime la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE ;

considerando che gli argomenti contenuti nelle osservazioni presentate dal governo francese non sono tali da modificare questa posizione ; che, in effetti, se è vero che la situazione del settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento si è deteriorata in Francia nel corso di questi ultimi anni, tale deterioramento interessa l'insieme dell'industria tessile e dell'abbigliamento della Comunità, e le difficoltà cui devono far fronte le imprese degli altri Stati membri sono uguali se non superiori a quelle delle imprese francesi ; che queste difficoltà si riscontrano sia per quanto riguarda il

passivo dell'interscambio intracomunitario, sia relativamente al tasso di penetrazione delle importazioni rispetto ai consumi e alla riduzione dei posti di lavoro ; che se gli oneri sociali a carico dei datori di lavoro in Francia sono elevati, i salari francesi nel settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento sono fra i più bassi della Comunità, cosicché le imprese francesi, per quanto concerne gli oneri salariali totali, si trovano attualmente in una situazione più vantaggiosa rispetto alla maggioranza delle imprese degli altri Stati membri ; che comunque, se le condizioni generali in cui le imprese esercitano la loro attività possono variare a seconda dei paesi della Comunità, uno Stato membro non può isolare un determinato elemento particolare di tali condizioni generali e compensare mediante aiuti i costi supplementari che ne derivano per le proprie imprese rispetto ai loro concorrenti negli altri Stati membri ;

considerando che, tenuto conto di quanto sopra, il regime francese di aiuti a favore del settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento istituito con l'ordinanza n. 204 del 1° marzo 1982 e con il decreto n. 82340 del 16 aprile 1982 è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e deve di conseguenza essere soppresso ; che il governo francese non deve pertanto concludere alcun contratto come previsto dalle disposizioni succitate e deve porre termine ai contratti già conclusi con le imprese in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese sopprime, entro un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, il regime di aiuti a favore del settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento, istituito sotto forma di fiscalizzazione parziale degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro del settore con l'ordinanza n. 204 del 1° marzo 1982 le cui modalità d'applicazione sono previste dal decreto n. 82340 del 16 aprile 1982.

Inoltre, a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, la Repubblica francese non accorda più alcun aiuto a norma del regime in questione.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione le disposizioni che essa ha adottato per conformarsi alla presente decisione entro e non oltre la scadenza del termine fissato all'articolo 1, primo comma.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione